



# DIOCESI DI COMO

P.zza Grimoldi, 5  
22100 Como (CO)  
www.diocesidicomo.it

## SANTUARIO MADONNA DI GALLIVAGGIO

Comune di S. Giacomo Filippo (SO)

RECUPERO, RESTAURO, CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO  
DEL SANTUARIO DI GALLIVAGGIO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI  
DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 29 MAGGIO 2018

CUP: J47B21000010003

**COMMITTENTE:** DIOCESI DI COMO

RTC: arch. Alessandro Campera      responsabile arte sacra: Don Andrea Straffi      responsabile del procedimento: Arch. Elisabetta Gandola

**PROGETTISTI e COLLABORATORI:**

Progetto restauro architettonico :  
arch. Mauro De Giovanni

Progetto recupero strutturale  
e coordinatore in fase di  
progettazione:  
ing. Virgilio Scalco



Progetto impianti  
elettrici:  
Per. Ind. Nicola Mazza



Progetto impianti  
meccanici:  
Ing Virgilio Scalco



Light designer:  
Arch. Ronchetti Gianni

4				
3				
2				
1	29/06/2023	Revisione: recepimento osservazioni verificatori	VS	VS
0	21/04/2023	Prima Emissione	VS	VS
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato

**DGS**  
studio tecnico  
Via Nazionale, 123  
23030 Villa di Tirano (SO)  
C.F./P.IVA: 00500640149

Ing. SCALCO VIRGILIO +39 335 670 5843  
e-mail: virgilio@studiotecnicodgs.it - PEC: virgilio.scalco@ingpec.eu  
Arch. DE GIOVANNI MAURO +39 335 670 6008  
e-mail: mauro@studiotecnicodgs.it - PEC: mauro.degiovanni@archiworldpec.it

Elaborato N.

# G-042

Oggetto

## PROGETTO ESECUTIVO

Scala:

-

Data

21/04/2023

Descrizione elaborato

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

Commessa

GALL

Nome file

EGALL-G-042-0-CSAAmm

## INDICE

<b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>5</b>
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	7
Art. 4. Categorie dei lavori	8
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	9
<b>CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>	<b>9</b>
Art. 6. Interpretazione del Contratto, del Capitolato Speciale d'appalto e del Disciplinare di Gara	9
Art. 7. Documenti contrattuali	10
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 10. Domicilio dell'appaltatore, rappresentante, direttore di cantiere e requisiti personale	11
Art. 11. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali, dei sistemi e delle modalità d'esecuzione	12
<b>CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE</b>	<b>13</b>
Art. 12. Adempimenti anteriori l'inizio dei lavori, consegna e inizio dei lavori	13
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori	15
Art. 14. Proroghe	15
Art. 15. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	15
Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP	17
Art. 17. Penale per ritardi	17
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	17
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
<b>CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</b>	<b>19</b>
Art. 21. Lavori a corpo	19
1. Non sono previste lavorazioni a corpo. Si ricorda tuttavia che le lavorazioni a corpo vengono liquidate in percentuale valutata dal D.L. in ragione dello stato avanzamento lavori.	19
Art. 22. Lavori a misura	19
Art. 23. Lavori in economia	20
Art. 24. Costi di sicurezza	20
<b>CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>21</b>
Art. 25. Anticipazione del prezzo	21
Art. 26. Pagamenti in acconto	21
Art. 27. Pagamenti a saldo	22
Art. 28. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	23
Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	23
Art. 30. Revisione prezzi	24
Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
<b>CAPO 6. GARANZIE</b>	<b>24</b>
Art. 32. Garanzie provvisoria per la partecipazione	24
Art. 33. Garanzie per l'esecuzione	25
Art. 34. Riduzione delle garanzie	26
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	27

<b>CAPO 7. ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI</b>	<b>28</b>
Art. 36. Variazioni	28
Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali	29
Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
<b>CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>30</b>
Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	30
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	31
Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	31
Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo	32
Art. 43. Piano Operativo di Sicurezza	32
Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33
<b>CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b>	<b>33</b>
Art. 45. Subappalto	33
Art. 46. Responsabilità in materia di subappalto	35
Art. 47. Pagamenti dei subappaltatori	36
<b>CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b>	<b>36</b>
Art. 48. Contestazioni e riserve	36
Art. 49. Risoluzione di controversie	36
Art. 50. Accordo bonario e transazione	37
Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	37
Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	38
Art. 53. Risoluzione del contratto e recesso	39
Art. 54. Gestione dei sinistri	41
<b>CAPO 11. ULTIMAZIONE LAVORI</b>	<b>41</b>
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	41
Art. 56. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	41
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati	42
<b>CAPO 12. NORME FINALI</b>	<b>42</b>
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	42
Art. 59. Omissis	48
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	48
Art. 61. Omissis	48
Art. 62. Cartello di cantiere e custodia del cantiere	48
Art. 63. Omissis	48
Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	48
Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	49
Art. 66. Incompatibilità di incarico	50
Art. 67. Spese contrattuali, imposte e tasse	50

## **Abbreviazioni**

Nel presente Capitolato Speciale sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei Contratti:	il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 come modificato da ultimo dalla Legge 120/2020.
Regolamento Generale:	il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici, per le parti non abrogate.
D.M. n. 49 del 2018:	il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, limitatamente al Titolo I ed al Titolo II.
D.M. n. 248 del 2016:	il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248. Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti.
Capitolato Generale:	il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000.
Capitolato Speciale:	il presente documento, sia la Parte prima che la Parte seconda.
D.Lgs. 81/2008:	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Stazione appaltante:	DIOCESI DI COMO
Operatore economico:	una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
Appaltatore:	Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. Comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti.
RUP:	responsabile unico del procedimento, il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori, di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti;
DL:	l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti;
CSE:	il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
DURC:	il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento Generale e dall'art. 80 del Codice dei Contratti;

SOA:	l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
PSC:	il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
POS:	il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/2008;
CM:	il Costo della manodopera è il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti, nonché all'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti;
OSA:	gli Oneri sicurezza aziendali sono gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti, nonché all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
CSC:	i Costi della sicurezza sono i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti, nonché all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014).
Documentazione di gara:	si intendono (in caso di procedura negoziata) la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta, il disciplinare e tutti gli eventuali allegati amministrativi, tecnici e progettuali; oltre a quanto sopra indicato, la Documentazione di gara comprende anche la documentazione e le offerte tecniche ed economiche predisposte in sede di gara dall'Appaltatore in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara.

## CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato e denominato dalla Stazione Appaltante:  
**“Opere di recupero, restauro, consolidamento conservativo del Santuario di Gallivaggio – Comune di S. Giacomo Filippo (SO) - a seguito dei danni provocati dal movimento franoso del 29/05/2018”.**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, trova applicazione integralmente il D.M. n. 49 del 2018.
5. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 68, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - a) Codice identificativo della gara (CIG): A01FE62F33
  - b) Codice Unico di Progetto (CUP): J47B21000010003

### Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Voce	Descrizione	Importo aggiornato sett 2022 (euro)
a	Importo a misura dei lavori, soggetto a ribasso, al netto dei CSC e comprensivo dei CM e relativi al consolidamento strutturale	1.631.768,98
b	Importo a misura dei lavori, soggetto a ribasso, al netto dei CSC e comprensivo dei CM e relativi al restauro architettonico	1.406.540,00
c	Importo a misura dei lavori, soggetto a ribasso, al netto dei CSC e comprensivo dei CM e relativi agli impianti elettrici ed illuminotecnici	96.000,00
1	<b>Importo a misura dei lavori a + b + c, al netto dei CSC e comprensivo dei CM</b>	<b>3.134.308,98</b>
	<b>Di cui importo mano d'opera non soggetta a ribasso</b>	<b>1.844.300,11</b>
	<b>Importo a misura dei lavori a + b + c, al netto dei CSC e dei CM soggetti a ribasso</b>	<b>1.290.008,87</b>

Voce	Descrizione	Importo aggiornato sett 2022 (euro)
2.a	Importo dei costi di Sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso (CSC)	40.000,00
2.b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) - ponteggi esterni	217.236,21
2.c	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) - ponteggi interni	222.815,00
2	TOTALE SICUREZZA 2.a÷2.c	480.051,21
3	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)</b>	<b>3.614.360,19</b>

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- Importo dei lavori determinato al rigo 1, della colonna «Importo», comprensivo del costo della manodopera (CM), soggetto al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
  - Importo dei Costi di Sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «Importo», non soggetto a ribasso;
  - La quantificazione degli oneri della sicurezza "aggiuntivi" derivanti dall'applicazione delle procedure anti-contagio Covid 19, non sono state evidenziate con specifiche voci nel computo dei costi della sicurezza allegato nella tav PSC3 del Piano della Sicurezza, in quanto al momento della presente stesura, tali incombenze sono già obbligatorie e implicite da diverso tempo per qualsiasi impresa che intenda partecipare alla gara d'appalto per il presente intervento, pertanto sono da intendersi ricomprese nella normale e consueta gestione delle proprie attività.*
3. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1, colonna "Importo" della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
- Interventi recupero strutturale:
- Costo della Manodopera (CM): 861.768,98 € incidenza del 52,81 % dell'importo di cui al comma 1, punto a;
  - Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del .....%;
  - Incidenza delle spese generali (SG): 15,00% in genere e 10% per gli interventi specialistici tipo Keracoll;
  - Incidenza dell'utile di impresa (UT): 10,00%.
- Interventi restauro architettonico:
- Costo della Manodopera (CM): 953.731,13 € incidenza del 67,81 % dell'importo di cui al comma 1, punto b;
  - Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del .....%;
  - Incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;
  - Incidenza dell'utile di impresa (UT): 10,00%.
- Interventi impianti:
- Costo della Manodopera (CM): 28.800,00 € incidenza del 30,00 % dell'importo di cui al comma 1, punto c / d;
  - Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del .....%;

- k) Incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;
  - l) Incidenza dell'utile di impresa (UT): 10,00%.
4. Gli importi dei lavori sono stati determinati, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti, con i seguenti criteri:
- a) Per quanto riguarda le opere afferenti al consolidamento strutturale, al restauro architettonico e alle opere architettoniche/edili è stato assunto a riferimento, in via prioritaria, il prezzario "DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' aggiornamento luglio 2022, individuate con la sigla "ER22", ed il Prezzario Regione Lombardia edizione primo semestre 2023, individuate con la sigla RL23. Tali prezzari sono stati la base da cui sono state sviluppate le analisi dei prezzi individuate con la sigla "AP" utilizzando anche offerte commerciali di ditte specializzate per quelle lavorazioni diversamente non contemplate; inoltre le voci specialistiche non contenute nei prezzari di cui sopra sono state ottenute facendo riferimento al prezzario Emilia Romagna II semestre 2022 e Regione Lombardia I semestre 20123 integrate con indagini commerciali per il sistema FRM, utilizzando analisi prezzi e listino prezzi della ditta Kerakoll, aggiornati a luglio 2022, adattati al presente progetto, da cui sono state elaborate le analisi dei prezzi specifici ed anch'esse individuate con la sigla "AP". Le voci ponteggi (per questo progetto) hanno la sigla "commerciale" in quanto non sono presenti nei prezzari sopradescritti e sono state ottenute da indagini commerciali sulle lavorazioni interessate riferite al luogo di posa, aggiornate con spese generali (15%) e utili di impresa (10%). Infine si è fatto riferimento al prezzario "Recupero Ristrutturazione Manutenzione -II sem 2019" edito da DEI Tipografia del Genio Civile per alcune voci di recupero architettonico. Si precisa che il riferimento alla Ditta Kerakoll deve intendersi puramente tipologico, restando la Ditta appaltatrice libera di scegliere qualsiasi produttore che deve garantire almeno le caratteristiche del prodotto indicato e sia munito di certificazioni secondo quanto previsto dalle NTC 2018
  - b) Per quanto riguarda le opere impiantistiche è stato assunto a riferimento il prezzario Prezzario Regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia" edizione primo semestre 2023 – approvato con d.g.r. nella seduta del 28 dicembre 2022, in subordine, il prezzario Prezzario Provincia Autonoma di Bolzano II edizione 2022.
  - c) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nei prezzari succitati, sono state composte analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera.
5. L'Importo dei costi di Sicurezza da PSC è stato stimato analiticamente come da computo metrico estimativo allo scopo allegato al Piano di sicurezza e coordinamento con riferimento al prezzario Regione Lombardia I semestre 2023.
6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti e dell'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 3, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell'art. 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei Contratti; il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a "misura". I costi di sicurezza da PSC sono affidate a misura.



2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate espressamente dal Committente.

#### Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del Codice dei Contratti e degli articoli 61 e 90 del Regolamento Generale e in conformità all'allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016 e all'allegato «A» al citato Regolamento Generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente OG2 e alle categorie OS2-A e OG11 come da schema a seguire.

#	Lavori	Cat.	Tipo	Clas.	Importo (euro)	Incidenza (%)
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - opere edili e assimilabili	<b>OG2</b>	Categoria prevalente, subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo totale appalto	IV	1.631.768,98 + 240.025,61 = <b>1.871.794,59</b>	<b>51,78%</b>
2	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.	<b>OS2-A</b>	Scorporabile e subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo totale appalto	III	1.406.540,00 + 240.025,60 = <b>1.646.565,60</b>	<b>45,56%</b>
3	Impianti tecnologici	<b>OG11</b>	Scorporabile e subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo totale appalto	I	<b>96.000,00</b>	<b>2,66%</b>
<b>IMPORTO LAVORI</b>					<b>3.614.360,19</b>	<b>100.00%</b>

2. Nota alla tabella soprastante: La categoria identificata in tabella al punto 3 è il risultato dell'accorpamento delle tre categorie specialistiche OS3 – OS28 – OS30 le quali con percentuali diverse non raggiungono nessuna i limiti prestabiliti dell'essere superiori al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto oppure dell'essere superiore al valore di 150.000 Euro di opere.
3. Le succitate categorie costituiscono indicazioni per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 86, comma 5-bis, del Codice dei Contratti.
4. Per l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria prevalente, è necessario il possesso dei requisiti tramite attestazione SOA.
5. I lavori appartenenti alle categorie OS2-A e OG11 sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge; segnatamente, le opere di cui alle categorie OS2-A e OG11 per i quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, così come previsto all'art. 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se possiede i requisiti di specializzazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto. Per la categoria OS2-A, non è ammesso l'avvalimento poiché l'importo di OS2-A supera il 10% dell'importo totale

dell'appalto ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti, inoltre, le opere afferenti alle categorie OS2-A e OG11 sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell'importo della categoria stessa.

6. I lavori appartenenti alle categorie OG2 e OS2-A sono appaltati congiuntamente viste le peculiarità degli immobili e delle lavorazioni da eseguirsi, come da nota tecnica relativa alle motivazioni contenuta nella relazione generale del progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 148 c. 1 e c. 2 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento Generale e all'art. 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018, sono riportate nei riepiloghi in calce ai computi metrici afferenti alle diverse discipline divise per ogni ambito:

- **RECUPERO STRUTTURE per € 1.871.794,59;**
- **RESTAURO ARCHITETTONICO per € 1.305.772,38;**
- **IMPIANTI per € 96.000,00;**
- **OPERE DI COMPLETAMENTO per € 340.793,22;**

**la cui somma torna € 3.614.360,19**

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 6. Interpretazione del Contratto, del Capitolato Speciale d'appalto e del Disciplinare di Gara**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In materia di subappalto, prevalgono le indicazioni riportate nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Gara.
3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
6. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
7. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

8. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

#### **Art. 7. Documenti contrattuali**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a. il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b. il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle, con i limiti, per queste ultime, al loro valore indicativo;
  - c. tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relative relazioni, come elencati nell'allegato sotto la lettera «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d. il computo metrico estimativo è vincolante per quanto riguarda i prezzi unitari e per quanto concerne le quantità;
  - e. l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3, che prevale sui prezzi unitari forniti nel computo di cui alla lettera d.
  - f. il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, se accolte dal CSE;
  - g. il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui, all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - h. il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento Generale;
  - i. le polizze di garanzia di cui agli Artt. 32 e 33;
  - l. la Documentazione di Gara, comprese le offerte.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in articolare:
  - a. il Codice dei Contratti pubblici;
  - b. il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154;
  - c. il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - d. gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
  - e. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'art. 3;
  - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 21 e 22, trova applicazione, il D.M. n. 49 del 2018 e il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Art. 9. Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei Contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.
4. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **Art. 10. Domicilio dell'appaltatore, rappresentante, direttore di cantiere e requisiti personale**

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. A uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di

appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico in possesso dell'abilitazione professionale e possedere la specifica competenza nonché la comprovata esperienza nella conduzione di lavori tipologicamente affini a quelli oggetto dell'appalto. Qualora non venga nominato alcun suo collaboratore con mansioni di Capo cantiere l'Appaltatore dovrà garantire, durante il corso dei lavori, la presenza continuativa dello stesso Direttore tecnico di cantiere.
6. L'Appaltatore è tenuto fornire al Direttore Lavori l'elenco nominativo, con relative generalità e mansioni svolte nell'ambito del cantiere, di tutto il personale addetto ai lavori e ad aggiornare tale elenco qualora egli ritenga di dover impiegare soggetti ivi non nominati. Inoltre, per tutte le lavorazioni descritte dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà preventivamente dimostrarne l'idoneità tecnica del personale impiegato documentandone i requisiti e la "provata esperienza", relativamente alla tipologia di lavori che si debbono eseguire, presentando alla D.L., preventivamente all'inizio dei lavori, i relativi curricula professionali sottoscritti dagli interessati.
7. Ogni variazione dei soggetti incaricati delle mansioni di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e, qualora sia previsto dai precedenti commi approvata dalla Direzione lavori; ogni variazione del soggetto incaricato delle mansioni di Direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
8. Qualsiasi variazione di domicilio di cui al comma 1 e di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali, dei sistemi e delle modalità d'esecuzione**

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale parte tecnica ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In merito al rispetto dei "CAM" si precisa che tutti i materiali utilizzati dovranno rispondere ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
9. La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 12. Adempimenti anteriori l'inizio dei lavori, consegna e inizio dei lavori**

1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'art. 12, comma 4, se l'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell'inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite questi, all'appaltatore, l'attestazione di cui all'art. 4 del D.M. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, almeno con riferimento almeno a:
  - a) all'accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Il Direttore dei lavori comunica con congruo preavviso (non inferiore a cinque giorni) all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del DM n. 49 del 07.03.2018.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del Codice dei Contratti.
4. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
  - a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all'art. 5, commi 12 e 13, del D.M. n. 49 del 2018;
  - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all'art. 5, comma 14, del D.M. n. 49 del 2018;
  - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
  - a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
  - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
  - c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
  - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.
7. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto definitivo/esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

### **Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 820 (ottocentoventi) giorni naturali consecutivi ovvero 27 mesi così suddivisi:
  - 19 per le strutture
  - 22 mesi per il restauro architettonico
  - dei quali mesi 13 mesi sono in sovrapposizioneda cui decurtare – nel caso - i giorni di riduzione offerti dall'appaltatore in sede di esperimento della gara d'appalto; tale termine parte dalla data riportata nel verbale di CONSEGNA LAVORI. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
3. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 2 può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale.
4. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

### **Art. 14. Proroghe**

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo, di almeno 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza del termine di cui al predetto art. 13.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività;
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
5. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se diffforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
6. La mancata emissione del provvedimento di cui ai commi 4 o 5 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

### **Art. 15. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché



alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori e che deve richiamare il precedente verbale di sospensione, è redatto non appena venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
5. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 13, oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione eccedente gli stessi termini, iscrivendoli nella documentazione contabile.
6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 ore (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
8. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dagli Artt. 15 e 16, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all'appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, tenendo presente che:
  - a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
  - b) la DL, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

#### **Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP**

1. La sospensione può essere disposta dal RUP, il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed alla DL ed ha efficacia dalla data d'emissione, per ragioni di necessità o disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'art. 15, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

#### **Art. 17. Penale per ritardi**

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale. L'entità della penale è da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta all'Appaltatore con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per produrre eventuali controdeduzioni.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
  - a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori, di cui all'Art. 12;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti negli Artt. 12 e 13;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Con riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata l'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'art. 20, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Nel rispetto dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, l'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e la propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; il cronoprogramma deve

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
  - a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per l'opportunità o per la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta ovvero prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
  - a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - d) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal capitolato generale d'appalto o dai capitolati tecnici;
  - e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal capitolato generale d'appalto o dai capitolati tecnici;
  - f) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - g) sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - h) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 20.

#### **Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

### **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 21. Lavori a corpo**

1. Non sono previste lavorazioni a corpo. Si ricorda tuttavia che le lavorazioni a corpo vengono liquidate in percentuale valutata dal D.L. in ragione dello stato avanzamento lavori.

#### **Art. 22. Lavori a misura**

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'art. 36 o dell'art. 37, ove inferiore al limite quantitativo ivi previsto, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del Regolamento Generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 51, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. Si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 5, in quanto compatibile.
6. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
  - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
  - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
  - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
  - d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

#### **Art. 23. Lavori in economia**

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta. Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, qualora non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagati con i prezzi di cui ai prezziari richiamati all'art. 2, comma 6.
2. Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazioni.

#### **Art. 24. Costi di sicurezza**

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati "a misura" nella tabella di cui all'art. 2, comma 1 e come evidenziati nella tabella di cui all'art. 5, sono valutati a misura, separatamente dai lavori, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.
3. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all'art. 29, commi 1 e 2.

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 25. Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione calcolata sul valore del contratto di appalto pari al 30% dell'importo generale di contratto da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 26. Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dal S.A.L. - Stato di avanzamento lavori, disciplinati dall'art. 14, comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'art. 2,
  - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza calcolati come previsto all'art. 23;
  - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
  - d) al netto del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al precedente articolo 25.
  - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «*lavori a tutto il ...*» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti.
5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 27. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

#### **Art. 27. Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 26, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
4. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'art. 56;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
6. Fatto salvo l'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

#### **Art. 28. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 50, comma 2; ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'art. 51, comma 2.

#### **Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
  3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,



promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 30. Revisione prezzi**

In merito alla revisione dei prezzi si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 poi integrato e modificato dal D.L. 27/01/2022, n. 4, nonché all'art.29 della legge n.25 del 28.03.2022 in cui si prevede, tra l'altro:

- a) l'inserimento, nei documenti di gara della clausola di revisione dei prezzi come previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice civile.

c) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

d) La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

#### **Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

- 1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentriche, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

### **CAPO 6. GARANZIE**

#### **Art. 32. Garanzie provvisoria per la partecipazione**

- 1. Qualora espressamente richiesto nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari all'1,00% prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (e sempre che la stessa sia richiesta espressamente nella lettera di invito) la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### **Art. 33. Garanzie per l'esecuzione**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20 % (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione – qualora richiesta nella lettera di invito – della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 34. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia di cui all'art. 32 e all'art. 33 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
  - a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  - b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento Generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

- c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  - d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
  - 3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
  - 4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:
    - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
    - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
  - 5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, sempre se sia ammesso, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
  - 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento Generale.
  - 7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

#### **Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

- 1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.); tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere i seguenti massimali:
    - partita 1) opere oggetto del contratto: massimale non inferiore all'importo di aggiudicazione;
    - partita 2) opere preesistenti: in considerazione della loro natura di beni del Patrimonio Culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n°42: massimale non inferiore all'importo del contratto;
    - partita 3) demolizioni e sgomberi: 1.000.000 euro;
  - massimale RCT: non inferiore ad € 4.000.000,00;
  - b) deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
  5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
  6. La garanzia di cui al comma 3 prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
  7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## **CAPO 7. ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI**

### **Art. 36. Variazioni**

1. Ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice degli Appalti, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice degli Appalti, sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
3. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento solo nei casi contemplati dal Codice all'art. 106, commi 1 e 2 e previa approvazione della Stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
6. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
7. L'esecutore può proporre mediante perizia tecnica, corredata degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione dell'importo originario dei lavori. In accordo a quanto stabilito dall'art. 8 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
8. Non costituiscono varianti al progetto definitivo/esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
9. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
10. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
11. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 39, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 41.
12. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 15 e 16.

#### **Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Il contratto può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del Codice dei Contratti e al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto. La modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

#### **Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
  - a) desumendoli dai listini prezzi richiamati all'art. 2, comma 4;
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
- 4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi ima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
- 5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può giungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, rima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA necessari per richiedere d'ufficio il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - d) i dati necessari alla richiesta d'ufficio del DURC di cui all'art. 52, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
  - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 42;
  - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 41.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) ai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, deve:
  - a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 39, commi 1, 2 o 4, oppure agli Artt. 41, 42, 43 o 44.

#### **Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi



del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati dall'art. 2, comma 1 del presente Capitolato Speciale.

2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
  - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 40.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art. 13. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli art. 15 e art. 16.

#### **Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo**

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più motivate modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente non specificate o disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle codificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono gettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 43. Piano Operativo di Sicurezza**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase

di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 41.

#### **Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

### **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 45. Subappalto**

1. In materia di subappalto, prevalgono rispetto a quanto nel seguito riportato le disposizioni dettate in materia nel Disciplinare di Gara o nel Bando di Gara.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

4. Per le motivazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.
5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti.
6. Per le motivazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara, i lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'art. 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30%, in termini economici, dell'importo complessivo dei lavori.
7. Per le motivazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara, i lavori appartenenti alla categoria super specialistica OS2-A, sono scorporabili o subappaltabili, a scelta dell'appaltatore, nella misura massima del 30%, in termini economici, dell'importo della categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto, autorizzato unitariamente e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Tale limite del 30%, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016, non concorre al raggiungimento del limite generale del 30% di cui al precedente comma 6.
8. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
  - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
9. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
10. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
11. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
12. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base

all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al art. 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
16. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del Codice dei Contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

#### **Art. 46. Responsabilità in materia di subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 47. Pagamenti dei subappaltatori**

1. In accordo all'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
  - c) su richiesta del subappaltatore, se previsto dal contratto.
2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

### **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 48. Contestazioni e riserve**

1. In accordo all'art. 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo: Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
2. All'atto della firma del conto finale di cui all'art. 27, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'art. 50. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

#### **Art. 49. Risoluzione di controversie**

1. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice. Nel caso in cui tali tentativi di accordo transattivo falliscano, le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

#### **Art. 50. Accordo bonario e transazione**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, così come previsto dall'art. 208 del D.L.vo n. 50/2016.
2. Altresì, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera, oggetto del presente atto, varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del D.L.vo 50/2016 . Infine, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento del predetto accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario.

#### **Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
  - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In accordo all'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al

personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
3. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
  - b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli art. 24 e art. 25 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli art. 24 e art. 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
4. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

### **Art. 53. Risoluzione del contratto e recesso**

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
  - c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, del Codice dei Contratti;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 20 comma 1 del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 66, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
  - a) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli art. 41 e art. 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;



- b) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
  7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
  8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
  9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice dei Contratti.
  10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
  11. Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
  12. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
  13. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
  14. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
  15. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

16. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 54. Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.
2. Ai sensi dell'art. 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:
  - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o in forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni a quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
5. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **CAPO 11. ULTIMAZIONE LAVORI**

#### **Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 56.
4. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 27.

#### **Art. 56. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Si applica la disciplina di cui all'150 del D.Lgs 50/2006 e all'art. 24 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.
3. In alternativa al certificato di collaudo, può essere emesso il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010.
4. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. La Stazione appaltante, inoltre, ai sensi dell'art- 26 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale, vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A e se del caso OG2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
5. Secondo l'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
6. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'art. 53, comma 3.

### **CAPO 12. NORME FINALI**

#### **Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre a quanto specificato dal Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145, e a quanto altrimenti prescritto dal presente Capitolato speciale, e non espressamente riportato al presente articolo, si intendono comprese nel prezzo dei lavori a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

- a. le eventuali necessarie opere di relativa entità per l'adeguamento dei percorsi di accesso al cantiere ed eventuale protezione e messa in sicurezza di costruzioni o manufatti antichi di ogni genere, pavimentazioni, antiche o recenti, e sedimi che potrebbero essere danneggiati dai mezzi di cantiere, comunque ubicati, e ciò anche oltre le specifiche voci di C.M.E. specifiche per le protezioni e allestimento cantiere;
- b. gli allacciamenti all'impianto esistente di energia elettrica ed acqua, ogni delimitazione e recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere secondo quanto verrà richiesto dal D.L.;
- c. l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto d'intervento concernente la sicurezza e contenuto nel relativo piano di sicurezza e coordinamento.

2. Oltre alle voci sopra riportate è a carico dell'impresa appaltatrice quanto segue:

- a. l'Appaltatore dovrà garantire totale disponibilità del direttore tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per eventi improvvisi ed imprevedibili o cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- b. la predisposizione di un locale ad uso ufficio di cantiere, provvisto delle dotazioni di arredo minime necessarie allo svolgimento dell'attività della D.L. (tavolo, sedie, armadietto documenti, ecc.). Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n. 81;
- c. rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisorie e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
- d. la fornitura di attrezzi, strumenti e manodopera richiesti per l'esecuzione di rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
- e. la predisposizione di tutto quanto necessario per espletare le pratiche presso Amministrazioni ed Enti pratiche per occupazione di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi e reti, attraversamenti, trasporti da e per il cantiere, ingresso ed uscita di mezzi di ogni genere per e da zone a transito limitato. In caso di carenze o omissioni delle pratiche suddette rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le eventuali sanzioni e risarcimento dei danni derivanti da tale condotta omissiva;
- f. prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, con particolare attenzione per le opere di scavo, demolizione, esecuzione di tracce, ecc l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nella zona nella quale ricadono i suddetti lavori esistano cavi sotterranei o sotto traccia (telefonici, elettrici), o condutture sotterranee o sotto traccia (acquedotti, fognature, sistemi a rete). In caso affermativo, l'impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari delle opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare eventuali danni. Il maggior onere al quale

L'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori nelle condizioni sopra menzionate, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'appalto. Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare danni, nonostante le cautele adottate, l'Impresa sarà l'unica responsabile nei confronti degli Enti proprietari delle opere danneggiate, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza civile o penale in merito;

- g. le spese per la custodia diurna e notturna del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali e delle opere e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai è a carico dell'Impresa, fino al collaudo definitivo ed alla consegna all'Amministrazione;
- h. le esecuzioni e le rimozioni finali di ponti di servizio, di puntellazioni ed opere provvisorie in genere relative al cantiere;
- i. l'allestimento dell'impianto elettrico di cantiere, la sua manutenzione, l'illuminazione del cantiere, nonché il loro smontaggio e lo sgombero finale,
- j. l'eliminazione dei materiali di risulta, macerie e detriti, dovrà essere effettuata sistematicamente dall'Appaltatore e comunque entro il termine fissato dal D.L. Il cantiere dovrà essere tenuto in ordine e senza accumuli rilevanti di materiali. Il materiale di risulta dovrà, a spese dell'Appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche secondo le norme vigenti in materia di rifiuti e i criteri fissati dalla specifica disposizione legislativa, il tutto in rispetto alle ultime disposizioni antinquinamento e di tutela ambientale. L'organizzazione dei carichi, il costo della mano d'opera necessaria per il carico ed il trasferimento dei materiali alle discariche resta a carico dell'Appaltatore, ed è comunque compreso e compensato nelle lavorazioni previste. Questo sia nel caso di trasferimento via automezzo che via elicottero;
- k. il trasferimento al cantiere e dal cantiere di materiali, attrezzature, prodotti di ogni genere occorrenti al cantiere, ecc. dal cantiere verso il punto di raccolta o il punto di carico e viceversa e la relativa organizzazione, imballo, preparazione resta a carico dell'Appaltatore come pure il costo della mano d'opera necessaria per il carico ed il trasferimento dei materiali da e per il cantiere resta a carico dell'Appaltatore. Questo sia nel caso di trasferimento via automezzo che via elicottero;
- l. E' a cura dell'appaltatore organizzare i voli tramite elicottero ed occuparsi dell'ottenimento di autorizzazioni per sorvoli, autorizzazioni per carichi-scarichi di materiali o attrezzature presso le autorità competenti, così come predisporre o far predisporre piani di volo, e ogni altro onere occorrente.
- m. il trasferimento di materiali, ponteggi o altre attrezzature o macchine o mezzi di ogni natura dall'esterno alle zone di cantiere, all'interno delle zone di cantiere e/o da queste verso l'esterno è incluso e compensato nelle lavorazioni previste, spostamenti di ogni genere (anche provvisori) e cosiddetti "scarriolamenti" sono quindi inclusi.
- n. sono compresi e compensati nelle voci relative ai ponteggi eventuali smontaggi (e relativi rimontaggi) parziali di ponteggio per consentire alla D.L. e alla Soprintendenza di verificare lo stato dei luoghi e valutare l'avanzamento delle lavorazioni e la correttezza della loro esecuzione. La richiesta di tali smontaggi parziali avverrà da parte di D.L. e Soprintendenza con adeguato anticipo.
- o. esporre, a sua cura e spese, in cantiere cartelli e avvisi di sicurezza, nonché i Cartelli di Cantiere (almeno uno per ciascun ambito) di dimensioni minime 100 cm di base x 200 cm altezza indicante l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice e gli eventuali subappaltatori, l'Ente appaltante, i loghi

dei soggetti finanziatori, le persone fisiche preposte alle varie funzioni in attuazione delle disposizioni di legge. Le tabelle ed il suddetto cartello dovranno necessariamente essere del tipo, formato e delle dimensioni prescritte dalla Direzione dei lavori. E' fatto divieto all'Appaltatore di affiggere qualsiasi cartello, telo, immagine, scritta o logo di tipo pubblicitario che non venga preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante la quale se ne conserva il diritto esclusivo;

- p. è onere dell'appaltatore l'elaborazione dei progetti esecutivi di tutte le opere provvisorie, necessarie allo svolgimento dei lavori, a firma di un tecnico abilitato, così pure la messa a terra dei ponteggi stessi con rilascio di certificazione apposita;
- q. eseguire o far eseguire a propria cura e spese rilievi, verifiche, dime, disegni di dettaglio e disegni costruttivi di officina o di carpenteria necessari per l'esecuzione di specifiche lavorazioni previste a progetto, anche da consegnare a subappaltatori per le forniture del caso, il tutto in seguito a definizione, confronto ed approvazione da parte della D.L. Di detti elaborati saranno fornite alla D.L. due copie cartacee ed una copia in formato .pdf ed in formato .dwg su chiavetta usb corredate di ogni certificazione o documentazione necessaria per legge;
- r. eseguire o far eseguire a propria cura e spese rilievi e verifiche per la redazione di disegni as-built e costruttivi degli impianti di ogni natura realizzati, nonché delle opere strutturali realizzate, il tutto in seguito a definizione, confronto ed approvazione da parte della D.L. Di detti elaborati saranno fornite alla D.L. due copie cartacee ed una copia in formato .pdf ed in formato .dwg su chiavetta usb corredate di ogni certificazione o documentazione necessaria per legge;
- s. al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- t. la puntuale, tempestiva ed esauriente campionatura delle lavorazioni, delle coloriture, dei materiali, delle malte di restauro, delle apparecchiature e dei manufatti che verranno richiesti dalla Direzione dei lavori, la fornitura della necessaria documentazione di qualificazione e certificazione dei materiali usati ove specificatamente previsto dalle norme vigenti nonché le spese, presso Istituti incaricati muniti di adeguate ed idonee certificazioni, di tutte le prove e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi nei termini di quanto prescritto dal progetto e dalla D.L in corso d'opera;
- u. restano a totale carico dell'Appaltatore predisposizione della pratica e versamenti delle indennità di occupazione suolo pubblico o per occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori o dei ponteggi, e ciò per quanto riguarda aree non già concordate con l'Amministrazione Comunale di Tremezzina e già oggetto di apposita convenzione tra i due soggetti Ente Santuario e Comune, come indicato sui lay-out del PSC;
- v. l'Appaltatore dovrà anche provvedere alla esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto ed alla successiva gestione quali: demolizioni e ricostruzione delle recinzioni delle proprietà pubbliche e/o private limitrofe alla zona dei lavori (secondo quanto verrà concordato in sede di redazione degli stati di consistenza delle aree da occupare); allo spostamento di tutte le pertinenze gravanti sulle proprietà occupate, al taglio di piante e arbusti necessario per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- w. con le modalità che verranno concordate con la D.L. l'appaltatore sosterrà le spese per la fornitura di adeguata documentazione fotografica delle opere sia pre lavori, sia in corso dei lavori nei vari periodi dell'appalto che delle opere ultimate, nel numero e nei formati che saranno di volta in

volta indicati dalla Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica sarà consegnata sistematicamente alla D.L. in formato informatico su penna USB (files .jpg) e in copia cartacea, in occasione di ogni S.A.L.;

- x. l'Appaltatore dovrà approntare, produrre e definire in corso d'opera e a fine dei lavori consegnando alla Stazione appaltante tutti gli elaborati richiesti dalla direzione dei lavori che documentino e mappino dettagliatamente le varie fasi dei lavori ed il risultato finale dei lavori stessi.
- y. L'Appaltatore dovrà fornire ogni dato, scheda tecnica, documentazione o informazione alla D.L. per contribuire a redigere il consuntivo scientifico finale
- z. Redigere apposita relazione finale sulle opere di restauro da fornire insieme al consuntivo scientifico finale alla DL e alla Soprintendenza competente.
- aa. a denunciare, ove previsto dalle vigenti normative, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- bb. produrre tutte le necessarie documentazioni, certificazioni ed informazioni per il collaudo tecnico - amministrativo e quelle per eventuali collaudi in corso d'opera, provvedendo alla necessaria assistenza e a tutte le spese per l'esecuzione dei collaudi, escluso il solo onorario dei collaudatori;
- cc. produrre tutte le necessarie documentazioni, certificazioni ed informazioni per il collaudo delle strutture e quelle per eventuali collaudi in corso d'opera, fornendo tutta la documentazione di legge richiesta per quanto riguarda i materiali impiegati, prove, certificazioni, ecc.
- dd. per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere fino alla consegna all'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà procedere a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza pregiudicare la funzionalità degli edifici e senza indugio o particolari sollecitazioni da parte della Direzione Lavori;
- ee. sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti;
- ff. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative ai contratti di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori sopra menzionati. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale, o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa ed ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- gg. l'Impresa è responsabile verso l'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme richiamate nell'art. 20. del presente Capitolato, da parte di eventuali subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l'impresa dagli obblighi previsti al art. 20.;

- hh. l'Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 riguardanti la trasmissione alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;
  - ii. ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate l'Impresa si impegna a condurre il cantiere mediante adeguata dotazione di personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata e rapportata alla natura e a l'importanza dei lavori ai sensi della normativa vigente e di quanto prescritto all'art. 21. del presente Capitolato;
  - jj. l'Appaltatore si impegna a mantenere contatti stabili con la D.L. e con gli incaricati della Stazione Appaltante in merito all'andamento dei lavori e del cantiere;
  - kk. l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa o soggetto al quale siano stati affidati lavori od incarichi non compresi nel presente appalto, nonché per persone o imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire adeguata assistenza agli stessi e predisporre tutti gli approntamenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni nei modi indicati dal D.L. e del C.S.E. senza che ciò costituisca fonte di compensi aggiuntivi;
  - ll. ad assicurare eventualmente, su richiesta e previo comunicazione scritta apposita da parte della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte terze, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione dei lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, qualora non diversamente previsto nell'elenco prezzi di cui all'art. 10 del presente capitolato, verrà contabilizzata in economia;
  - mm. alla buona conservazione ed alla perfetta custodia del cantiere, dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
  - nn. adeguare e concordare il proprio cronoprogramma esecutivo con quello delle altre imprese eventualmente presenti in cantiere ed attenersi ad ogni indicazione e prescrizione che in tal senso verrà impartita dal Direttore Lavori e dal CSE senza che questo e quanto indicato nei precedenti commi costituisca per lui fonte di compensi aggiuntivi.
  - oo. L'Appaltatore a fine lavori deve fornire tutte le certificazioni di conformità e di corretta posa delle opere realizzate in triplice copia e su supporto informatico. In particolare, per quanto attiene le opere impiantistiche dovrà fornire la certificazione di conformità e di corretta posa dell'impianto e dei relativi componenti a firma di tecnico abilitato.
3. La mancata osservanza di una o più prescrizioni riportate al comma precedente potrà comportare la rescissione del contratto d'appalto per negligenza dell'appaltatore ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.



4. Potrà essere richiesta dalla D.L. e/o dal CSE all'appaltatore una ispezione con verifica congiunta dello stato dei luoghi in previsione di visite di funzionari delegati o appartenenti agli Enti proprietari (Ente Santuario, Curia Vescovile di Como) o degli Enti finanziatori (Fondazione Cariplo, Regione Lombardia), tutto questo senza oneri aggiuntivi o indennizzi o maggiori compensi e ciò sia per l'attività di ispezione e verifica che per quella preliminare di riordino e di pulizia straordinaria del cantiere.

**Art. 59. Omissis**

**Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e demolizione**

1. In attuazione dell'art. 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. In attuazione dell'art. 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del D.lgs. 42/2004.

**Art. 61. Omissis**

**Art. 62. Cartello di cantiere e custodia del cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le seguenti caratteristiche:
  - a) Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e cm. 200 di altezza.
  - b) Descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL.
  - c) Se applicabile, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
  - d) Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
2. Il cartello di cantiere, sarà sottoposto per approvazione alla DL.
3. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

**Art. 63. Omissis**

**Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'art. 121 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto D.lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi ei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle codificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, egli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 27, comma 4, del presente capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
  - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi a quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge 136/2010:
  - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento

sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti agli articoli 6 e 67 del D.lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e alle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

#### **Art. 66. Incompatibilità di incarico**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D.lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

#### **Art. 67. Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a. le spese contrattuali;
  - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, etc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, così pure la predisposizione delle necessarie pratiche autorizzative presso gli Enti per quanto sopra;
  - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Codice dei Contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, alla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 7 del Capitolato Generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'IVA è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

**Allegato «A»**

**ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**